



Spesometro annuale: presentazione entro il 10 o 20 aprile 2017

9 MARZO 2017



Per l'anno d'imposta 2016 si dovrà continuare a presentare lo spesometro annuale. Si ricorda infatti che lo stesso è stato abrogato dall'anno d'imposta 2017 con introduzione del nuovo spesometro ad opera del [D.L. n. 193/2016](#). Va da sé che i soggetti passivi IVA entro il prossimo 10 o 20 aprile 2017, a seconda che la liquidazione IVA sia mensile ovvero trimestrale, dovranno procedere alla trasmissione telematica dello spesometro utilizzando il modello polivalente approvato con [Prov. 2 agosto 2013, n. 94908](#) e successivamente modificato in data 10 ottobre 2013.

SOMMARIO:

- > **PREMESSA**
- > **AMBITO SOGGETTIVO**
- > **AMBITO OGGETTIVO DI COMUNICAZIONE**
- > **CASI PARTICOLARI**
- > **PROFILI SANZIONATORI**

Premessa

Con riferimento all'anno d'imposta 2016 i soggetti passivi IVA, che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA, dovranno trasmettere all'Agenzia delle Entrate il cd. spesometro utilizzando il modello polivalente. L'invio deve essere eseguito con modalità telematica ovvero direttamente tramite un intermediario abilitato entro il 10 ovvero 20 aprile 2017, a seconda che le liquidazioni IVA siano mensili ovvero trimestrali.

Attenzione

Il suddetto adempimento è stato abrogato dall'anno d'imposta 2017 con introduzione del nuovo spesometro di cui al [D.L. n. 193/2016](#).

Ambito soggettivo

Soggetti tenuti allo spesometro per il periodo d'imposta 2016:

- gli **enti non commerciali** per le operazioni (rese e ricevute) riferibili all'attività commerciale o agricola (ancorché la stessa non sia svolta in modo prevalente). Gli enti non commerciali che hanno optato per il regime di favore previsto dalla [legge n. 398/1991](#) sono soggetti all'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA non solo per le operazioni attive commerciali, ma anche per quelle passive; e per gli acquisti promiscui, la comunicazione deve riguardare solo gli importi relativi all'attività commerciale;
- i **soggetti non residenti identificati ai fini IVA in Italia** (rappresentante fiscale o identificazione diretta) per le operazioni rilevanti ai fini IVA;

- le **stabili organizzazioni** in Italia di soggetti non residenti per le operazioni rilevanti ai fini IVA;
- i **soggetti "ex minimi"**;
- i **soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti** per le operazioni esenti ai sensi dell'[art. 36-bis](#) del D.P.R. n. 633/1972;
- i **curatori fallimentari ed i commissari liquidatori** per conto della società fallita o in liquidazione;
- le **imprese agricole esonerate ai fini IVA** in considerazione del fatto che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro 7.000 e costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli (obbligo introdotto dal [D.L. n. 179/2012](#)).

 **Attenzione**

Si fa presente che sono tenute alla presentazione dello spesometro 2017 anche le **amministrazioni pubbliche** di cui all'[articolo 1, comma 2](#) , della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le amministrazioni autonome (si ricorda che il [Provvedimento 6 aprile 2016, n. 49798](#), per l'anno 2015 ne aveva previsto l'esclusione. **Ad oggi, per l'anno 2016, tale esclusione non è stata concessa**).

 **Attenzione**

Per l'anno 2015, i **commercianti al minuto** (e soggetti equiparati) e le **agenzie di viaggio** erano esclusi dall'obbligo di comunicazione delle operazioni attive, limitatamente a quelle di importo inferiore a 3.000,00 euro, al netto dell'IVA ([Provvedimento 6 aprile 2016, n. 49798](#)). **Ad oggi, per il 2016 (spesometro 2017), non vi è stata la proroga di tale esclusione.**

Sono invece esonerati dallo spesometro:

- i contribuenti che rientrano nel **regime dei minimi** (art. 1, commi [96](#) - [117](#), della Legge n. 244/2007 e art. 27, commi [1](#) e [2](#), del D.L. n. 98/2011), in merito ai quali l'esonero dallo "spesometro" non opera se, in corso d'anno, si verifica una causa di decadenza dal regime; in tal caso, vanno comunicate le operazioni effettuate dalla data in cui sono venuti meno i requisiti per l'applicazione del regime semplificato. In linea generale, quindi, la fuoriuscita dal regime, salvo che i ricavi o compensi conseguiti siano superiori a 45.000,00 euro, determina l'obbligo di comunicare le operazioni poste in essere solo dall'annualità successiva;
- i soggetti che applicano il **regime fiscale agevolato per autonomi cd. forfetario** (art. 1, commi da [54](#) a [89](#), della Legge n. 190/2014);
- i soggetti passivi IVA che, dal 1° gennaio 2015, hanno optato per la **trasmissione quotidiana all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, delle fatture emesse e ricevute e dell'ammontare dei corrispettivi** delle operazioni effettuate, non soggette a fatturazione ([art. 50-bis](#) del D.L. n. 69/2013, cd. decreto fare, convertito dalla [Legge n. 98/2013](#)).

Ambito oggettivo di comunicazione

Devono essere segnalate, **le operazioni con obbligo di emissione della fattura**, salvo i casi di esclusione puntualmente previsti dal [Prov. 2 agosto 2013, n. 94908](#) (indicati successivamente) indipendentemente dall'ammontare in esse riportato.

 **Attenzione**

Il [D.P.R. n. 695/1996](#), con riferimento alle fatture di importo inferiore ad euro 300, consente al contribuente di produrre un documento riepilogativo riportante i numeri delle fatture a cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota applicata; la conseguente registrazione non avviene, come per tutte le fatture per singola operazione, ma avviene in modo complessivo con registrazione diretta del documento riepilogativo.

 **Attenzione**

In presenza di documento riepilogativo delle fatture emesse e ricevute di importo inferiore ad euro 300 nel mese è possibile comunicare esclusivamente il numero del documento riepilogativo, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare complessivo dell'imposta.

Le operazioni per le quali non vi è l'obbligo di emissione della fattura ma che comunque è stata emessa per richiesta del cessionario/committente ovvero per scelta del cedente/prestatore devono essere **comunicate indipendentemente dall'ammontare**, infatti, per il 2016, ad oggi, non è stata prevista l'esclusione dalla comunicazione.

Le **operazioni per le quali non vi è l'obbligo di emissione della fattura e la stessa non è stata emessa** dovranno essere comunicate all'interno dello spesometro **solo ed unicamente** nel caso in cui le operazioni, rilevanti ai fini IVA, siano **di importo non inferiore ad euro 3.600**, comprensivo dell'IVA.

Ambito oggettivo - Tipi di operazioni	Inserimento nello spesometro
Operazioni imponibili ai fini IVA.	SI
Operazioni effettuate da commercianti al dettaglio e agenzie di viaggio (di cui agli artt. 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633/1972) per le quali è stata emessa fattura indipendentemente dall'ammontare.	SI
Acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o prepagate.	NO
Scheda carburante. È prevista la possibilità per il soggetto tenuto alla comunicazione di riportarne i dati con le medesime modalità del documento riepilogativo.	SI
Vendite per corrispondenza con emissione fattura.	SI
Vendita per corrispondenza senza emissione fattura.	SI <u>nel caso in cui l'importo sia superiore ad euro 3.600 al lordo dell'IVA</u>
Operazioni esenti da IVA (di cui all' art. 10 del D.P.R. n. 633/1972).	SI
<ul style="list-style-type: none"> • Corrispettivi scaturenti dagli estratti conto quindicinali SNAI al gestore degli apparecchi da intrattenimento ex art. 110, comma 7, del TULPS; • fatture emesse dal pubblico esercizio dove sono collocati gli apparecchi nei confronti del gestore degli stessi; • corrispettivi derivanti da singole giocate al lotto da parte di privati. 	SI
Distinte riepilogative ASL.	SI
Fatture ricevute da soggetti che rientrano nel regime dei minimi ovvero forfetario.	SI
Operazioni soggette ad inversione contabile (<i>reverse charge</i> ovvero autofattura) nel caso in cui le stesse non siano relative ad operazioni intracomunitarie per le quali vi è l'obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat.	SI


<p>Cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa.</p> <p>Ambito oggettivo - Tipi di operazioni</p> <p>Tali cessioni gratuite nel caso in cui siano oggetto di autofatturazione sono da comunicare con l'indicazione della partita IVA del cedente.</p>	<p>Inserimento SI nello spesometro</p>
<p>Destinazione di beni a finalità estranee all'impresa (cd. autoconsumo esterno).</p>	<p>SI</p>
<p>Operazioni fuori campo IVA (per mancanza del presupposto territoriale) ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972 per le quali non vi è l'obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat e per le quali dal 1° gennaio 2013 torna l'obbligo di emissione della fattura nel caso in cui siano poste in essere nei confronti di soggetti passivi d'imposta (UE ovvero extra-UE).</p>	<p>SI</p>
<p>Cessioni effettuate all'esportatore abituale, non imponibili IVA (art. 8, primo comma , lett. c), del D.P.R. n. 633/1972).</p>	<p>SI</p>
<p>Operazioni non imponibili ex artt. 8-bis , 38-quater , 71 e 72 del D.P.R. n. 633/1972.</p>	<p>SI</p>
<p>Servizi internazionali di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 633/1972.</p> <p>Le prestazioni di servizio strettamente legate ad operazioni di importazione ed esportazione (es. servizi di spedizione e trasporto), disciplinate dall'art. 9 del D.P.R. n. 633/1972, sono da comunicare al netto degli importi esclusi (es. diritti doganali).</p>	<p>SI</p>
<p>Operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto oggettivo (artt. 2 e 3 del DPR n. 633/1972) ovvero soggettivo (artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972) nonché le spese anticipate in nome e per conto del cliente (art. 15 del D.P.R. n. 633/1972).</p>	<p>NO</p>
<p>Cessioni all'esportazione di cui all'art. 8, primo comma, lett. a) e b), del D.P.R. n. 633/1972.</p> <p>Si tratta delle esportazioni dirette, di quelle triangolari, nonché di quelle effettuate a cura del cessionario non residente.</p>	<p>NO</p>
<p>Operazioni intracomunitarie per le quali vi è l'obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 rese in ambito comunitario; • acquisto/cessione intracomunitaria di beni (artt. 38 e 41 del D.L. n. 331/1993). 	<p>NO</p>
<p>Cessioni interne dei beni nell'ambito delle triangolazioni comunitarie nazionali di cui all'art. 58 del D.L. n. 331/1993.</p>	<p>SI</p>
<p>Importazioni.</p>	<p>NO</p>
<p>Operazioni già comunicate all'Anagrafe tributaria di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 605/1973 (ad es.: contratti di assicurazioni, compravendite immobiliari, ecc.).</p>	<p>NO</p>
<p>Operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA e pagate dagli stessi con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti agli obblighi di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 605/1973.</p>	<p>NO</p>

Ambito oggettivo: tipo operazioni	Inserimento nello spesometro
Passaggi interni di beni tra attività separate (art.36 del D.P.R. n. 633/1972).	
Utilizzatori dei beni in leasing/noleggjo.	SI
Operazioni nel regime IVA dei beni usati (D.L. n. 41/1995) non documentate da fattura.	SI <u>nel caso in cui il totale documento risulti di importo superiore ad euro 3.600</u>
Dati relativi alle spese mediche già trasmesse al Sistema "Tessera Sanitaria" (TS) da parte dei soggetti di cui all' art. 1 del D.M. 1 settembre 2016 (ad esempio, parafarmacie, psicologi, infermieri, ottici, veterinari).	NO

Casi particolari

Si riportano di seguito in forma tabellare i casi particolari di compilazione dello spesometro per l'anno d'imposta 2016.

Casi particolari di compilazione dello spesometro 2017 (anno d'imposta 2016)	
Fusione per incorporazione	<p>Nel caso di operazioni straordinarie che comportino trasformazioni sostanziali soggettive (l'estinzione dell'incorporata), la società incorporante deve effettuare l'adempimento anche con riferimento al soggetto estinto.</p> <p>Come precisato anche dal Prow. Agenzia Entrate 22 dicembre 2010, prot. 184182, per le fusioni avvenute durante il periodo a cui si riferisce la comunicazione polivalente, la società incorporante deve trasmettere la comunicazione comprensiva anche delle operazioni effettuate dal soggetto estinto. Si tratta, pertanto, di uno spesometro unico e riepilogativo.</p>
Locazioni di immobili con emissione di fattura	<p>Sono da indicare all'interno dello spesometro. Sono escluse dalla comunicazione polivalente solamente le operazioni già comunicate all'Anagrafe tributaria, quali leasing, forniture di energia elettrica, assicurazione, ecc.</p>
	<p>L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le operazioni passive con fornitori esteri per le quali il cessionario/committente nazionale abbia emesso autofattura oppure abbia proceduto ad integrare la fattura se il fornitore è un soggetto Ue, devono essere indicate, oltre che tra le operazioni passive, anche tra le operazioni attive nel Quadro FE se si opta per la comunicazione in forma analitica ovvero nel Quadro FA se si sceglie la modalità di esposizione dei dati in forma aggregata. La stessa Agenzia ritiene che tali indicazioni debbano essere seguite anche nella casistica prospettata.</p> <hr/> <p>⚠ Attenzione</p> <p>Quanto all'importo da inserire, deve essere compreso il solo imponibile e non l'Iva integrata, così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate in occasione di risposte ai quesiti</p>

Casi particolari di compilazione dello spesometro 2017 (anno d'imposta 2016)	
Autofatture/reverse charge	<p> Il caso</p> <p>Domanda: la modalità aggregata dello spesometro non consente di indicare le fatture in reverse charge, mentre in quella analitica esiste un'apposita casella relativa a questa condizione. Si chiede di sapere se in caso di fatture in reverse charge sia opportuno optare per la modalità analitica, al fine di rendere più chiara l'operazione, oppure se sia da ritenere sufficiente anche la modalità aggregata.</p> <p>Risposta: in assenza di precisazioni ufficiali sul tema, è possibile ritenere che, anche in presenza di operazioni rilevate con il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge), sia comunque possibile optare per la modalità di esposizione aggregata delle operazioni rilevanti.</p>
Tax free shopping cheque	<p>Il Tax free shopping cheque è un documento diverso dalla fattura, anche se contiene tutti gli elementi previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972.</p> <p>Ciò premesso, il cheque non deve essere indicato nello spesometro. Trattasi di un documento rilasciato dal venditore al viaggiatore straniero all'atto della cessione del bene che, vistato dalla dogana in uscita dal Paese, rappresenta un titolo valido per il rimborso dell'IVA ai sensi dell'art. 38-quater del D.P.R. n. 633/1972.</p>

Profili sanzionatori

Per l'omessa comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, ovvero per l'effettuazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 250 ad un massimo di euro 2.000 ai sensi dell'[art. 11](#) del D.Lgs. 471/1997.

 **Attenzione**

È possibile avvalersi del ravvedimento operoso.